

*Azienda Provinciale*  *per i Servizi Sanitari*  
*Provincia Autonoma di Trento*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*Servizio di vigilanza attiva (armata, non armata e servizi accessori) e di portierato e sorveglianza presso le strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento*

**- parte amministrativa -**

## INDICE

---

Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore .....	3
Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....	4
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 6 - Durata del contratto .....	5
Art. 7 - Importo del contratto .....	6
Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto .....	8
Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .....	8
Art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto .....	12
Art. 14 - Vicende soggettive dell'appaltatore .....	12
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	12
Art. 16 – Subappalto .....	13
Art. 17 - Tutela dei lavoratori.....	14
Art. 18 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto .....	14
Art. 19 - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto .....	15
Art. 20 - Clausola sociale – lavoratori svantaggiati LOTTO 2 .....	16
Art. 21 - Sicurezza .....	16
Art. 22 - DUVRI .....	17
Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore .....	17
Art. 24 – LOTTO 1: trattamento dei dati personali e clausola riservatezza .....	17
Art. 25 - LOTTO 2: trattamento dei dati personali .....	19
Art. 26 - Garanzia definitiva .....	19
Art. 27 - Obblighi assicurativi (distinti per lotto) .....	20
Art. 28 - Penali .....	20
Art. 29 - Scioperi ed interruzioni. ....	22
Art. 30 - Risoluzione del contratto.....	23
Art. 31 – Recesso .....	23
Art. 32 - Definizione delle controversie.....	23
Art. 33 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	24
Art. 34 - Obblighi in materia di legalità.....	24
Art. 35 - Spese contrattuali .....	25
Art. 36 - Disposizioni anticorruzione.....	25
Art. 37 - Norma di chiusura .....	26

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza attiva (armata, non armata e servizi accessori) e di portierato e sorveglianza presso le strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
2. L'appalto, le cui finalità sono esplicitate in CSA – parte tecnica, è suddiviso nei seguenti lotti:  
LOTTO 1 servizio di vigilanza attiva (armata, non armata e servizi accessori);  
LOTTO 2 servizio di portierato e sorveglianza.
3. Salvo espressa previsione contraria, le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa valgono per entrambi i lotti in gara.

### **Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 potrà essere richiesto in qualsiasi struttura di APSS, sull'intero territorio provinciale, così come specificato al paragr. 1.3 del CSA - parte tecnica al quale si rimanda.
2. Con riferimento al lotto 1, l'appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni:
  - vigilanza attiva armata;
  - vigilanza attiva non armata;
  - ronde ispettive mediante autopattuglia;
  - pronto intervento su chiamata;
  - servizi opzionalmente attivabili da APSS: televigilanza e/o telesorveglianza con sistema di proprietà di APSS o dell'appaltatore; opzione di aumento/diminuzione quantità nei limiti del 50% del fabbisogno indicato.
3. Con riferimento al lotto 2, l'appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni:
  - servizio di portierato e sorveglianza;
  - servizi/prestazioni opzionalmente attivabili da APSS: servizio di portierato e sorveglianza passiva presso la Rems di Pergine; opzione di aumento/diminuzione quantità nei limiti del 50% del fabbisogno indicato.
4. Per la puntuale descrizione delle prestazioni richieste all'appaltatore nell'ambito del presente appalto si rinvia integralmente al CSA - parte tecnica.
5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica), dell'offerta tecnica, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

### **Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi

pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi indicati in CSA – parte tecnica e ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

#### **Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
  - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
  - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
  - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
  - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
  - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati (lotto 2)”;
  - a2) l'offerta tecnica;
  - a3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
  - a4) il DUVRI;
  - a5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
  - a6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 6 - Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni sei.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi - o più favorevoli per APSS - prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a tre anni. La stazione appaltante

esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 mesi. In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per APSS - prezzi, patti condizioni.

### **Art. 7 - Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

3. Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 2/2016, è quantificato come segue:

Lotti	Base d'asta annuale	Base d'asta sessennale	Totale valore appalto importo contrattuale sessennale + eventuali: rinnovo triennale, proroga tecnica un anno, opzioni
Lotto 1	200.000,00	1.200.000,00	4.730.000,00
Lotto 2	1.000.000,00	6.000.000,00	16.850.000,00
Totale	1.200.000,00	7.200.000,00	21.580.000,00

Agli importi sopra indicati (non comprensivi di Iva) vanno aggiunti gli oneri derivanti da rischi interferenziali (non ribassabili), stimati in euro 1.000 all'anno per il lotto 1 ed euro 1.000 all'anno per il lotto 2.

4. Le cifre sopra indicate rappresentano l'importo massimo stimato e non garantito a base di gara; l'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste da APSS e dai prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

5. **LOTTO 1.** Il contratto di appalto potrà essere modificato da APSS, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
- eventuale attivazione dei servizi di televigilanza e/o di telesorveglianza con sistema di proprietà di APSS o dell'appaltatore (cfr. paragr. 7 del CSA – parte tecnica), per un importo massimo annuale di euro 173.000,00 oltre Iva nella misura di legge;
  - eventuale attivazione dell'opzione relativa all'aumento o diminuzione delle prestazioni nei limiti del 50% del fabbisogno indicato in capitolato speciale – parte tecnica, per un importo massimo annuale di euro 100.000,00 oltre Iva nella misura di legge;
  - eventuale rinnovo triennale, per un importo massimo di euro 1.419.000,00 oltre Iva nella misura di legge, comprensivo di fabbisogno certo e di tutte le eventuali opzioni;
  - eventuale proroga tecnica di 12 mesi, per un importo massimo di euro 473.000,00 oltre Iva nella misura di legge, comprensivo di fabbisogno certo e di tutte le eventuali opzioni.

In caso di attivazione delle opzioni di televigilanza e/o telesorveglianza, verrà dato all'Appaltatore un preavviso non inferiore a trenta giorni solari.

In caso di attivazione dell'opzione di aumento di quantità verrà dato all'appaltatore un preavviso non inferiore a 15 giorni solari.

6. **LOTTO 2.** Il contratto di appalto potrà essere modificato da APSS, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
- eventuale attivazione dell'opzione di portierato e sorveglianza passiva non armata e servizi accessori presso la Rems di APSS (cfr. paragr. 14.1 del CSA – parte tecnica), per un importo massimo annuale di euro 185.000,00 oltre iva nella misura di legge;
  - eventuale attivazione dell'opzione relativa all'aumento o diminuzione delle prestazioni nei limiti del 50% del fabbisogno indicato in capitolato speciale – parte tecnica (cfr. paragr. 14.2 del CSA – parte tecnica), per un importo massimo annuale di euro 500.000,00 oltre Iva nella misura di legge;
  - eventuale opzione di rinnovo triennale, per un importo massimo di euro 5.055.000,00 oltre Iva nella misura di legge, comprensivo di fabbisogno ed eventuali opzioni;
  - eventuale opzione di proroga tecnica di dodici mesi, per un importo massimo di euro 1.685.000,00 oltre Iva nella misura di legge, comprensivo di fabbisogno ed eventuali opzioni.

In caso di attivazione dell'opzione di portierato e sorveglianza passiva non armata e servizi accessori presso la Rems di APSS, verrà dato all'Appaltatore un preavviso non inferiore a 30 giorni solari.

In caso di attivazione dell'opzione di aumento di quantità verrà dato all'appaltatore un preavviso non inferiore a 15 giorni solari.

7. Tutte le opzioni sono esercitate in via esclusiva da APSS e l'appaltatore, in caso di richiesta, è tenuto ad ottemperare entro i termini sopra indicati.
8. Le prestazioni previste in opzione non sono comprese nell'importo a base d'asta e, ove attivate, saranno pagate secondo le modalità specificate all'art. 12 “Modalità di pagamento e fatturazione”.

### **Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene indicato in fase di stipulazione del contratto e comunicato tempestivamente all'appaltatore.

### **Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

### **Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

### **Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.



## 2. **Modalità di pagamento del servizio:**

### ***lotto 1 - vigilanza attiva armata e non armata:***

- costo ora/uomo (G.P.G.) per il servizio diurno in giornate feriali e festive, pari al prezzo unitario indicato in offerta economica dall'appaltatore;
- eventuali ore in opzione in aumento o in diminuzione saranno remunerate/decurtate secondo il prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica;
- in caso di attivazione delle opzioni in orario notturno, si riconoscerà all'appaltatore l'incremento previsto nel contratto collettivo di riferimento;

### ***lotto 1 - ronde ispettive mediante autopattuglia:***

- costo a ronda, pari al prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica;
- in caso di ronda effettuata in orario diurno (06 - 22), il prezzo indicato dall'appaltatore in offerta economica sarà scontato del 20%;
- eventuali ronde in opzione in aumento o in diminuzione, saranno remunerate/decurtate secondo il prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica; in caso di ronda effettuata in orario diurno (06 - 22), il prezzo indicato dall'appaltatore in offerta economica sarà scontato del 20%;

### ***lotto 1 - pronto intervento su chiamata:***

- corrispettivo mensile stimato su un totale annuo di 2555 interventi, pari all'importo indicato dall'appaltatore in offerta economica;
- in caso di superamento o non raggiungimento del numero stimato di interventi annui:
  - gli interventi in opzione in aumento saranno retribuiti applicando il valore offerto dall'appaltatore in offerta economica per una ronda;
  - gli interventi in diminuzione saranno decurtati applicando il 50% del valore offerto dall'appaltatore in offerta economica per una ronda;

### ***opzione lotto 1 - servizio di telesorveglianza con pronto intervento con sistema di proprietà di APSS***

- corrispettivo mensile per immobile per il servizio di telesorveglianza con pronto intervento indipendentemente dal numero di interventi effettuati; tale corrispettivo mensile non potrà superare l'importo derivante dalla seguente moltiplicazione:  
prezzo unitario vigilanza armata (*indicato dall'appaltatore in offerta economica*) \* 4

### ***opzione lotto 1 - opzione servizio di telesorveglianza con pronto intervento con sistema di proprietà dell'appaltatore***

- corrispettivo mensile per immobile indipendentemente dal numero di interventi effettuati, comprensivo del servizio di telesorveglianza con pronto intervento, noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature tecniche per sistema fino a 10 punti di allarme; tale corrispettivo mensile non potrà superare l'importo derivante dalla seguente moltiplicazione:  
prezzo unitario vigilanza armata (*indicato dall'appaltatore in offerta economica*) \* 14

- corrispettivo mensile per immobile indipendentemente dal numero di interventi effettuati, comprensivo del servizio di telesorveglianza con pronto intervento, noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature tecniche per sistema fino a 20 punti di allarme:

tale corrispettivo mensile non potrà superare l'importo derivante dalla seguente moltiplicazione:

prezzo unitario vigilanza armata (*indicato dall'appaltatore in offerta economica*) \* 22

***opzione lotto 1 - opzione servizio di televigilanza con pronto intervento con sistema di proprietà di APSS***

- corrispettivo mensile per immobile per il servizio di televigilanza con pronto intervento indipendentemente dal numero di interventi effettuati: tale corrispettivo mensile non potrà superare l'importo derivante dalla seguente moltiplicazione:

prezzo unitario vigilanza armata (*indicato dall'appaltatore in offerta economica*) \* 4

***opzione lotto 1 - opzione servizio di televigilanza con pronto intervento con sistema di proprietà dell'appaltatore***

- corrispettivo mensile per immobile indipendentemente dal numero di interventi effettuati, comprensivo del servizio di televigilanza con pronto intervento, noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature tecniche, per sistema fino a 5 telecamere: tale corrispettivo mensile non potrà superare l'importo derivante dalla seguente moltiplicazione:

prezzo unitario vigilanza armata (*indicato dall'appaltatore in offerta economica*) \* 14

- corrispettivo mensile per immobile indipendentemente dal numero di interventi effettuati, comprensivo del servizio di televigilanza con pronto intervento, noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature tecniche, per sistema fino a 10 telecamere; tale corrispettivo mensile non potrà superare l'importo derivante dalla seguente moltiplicazione:

prezzo unitario vigilanza armata (*indicato dall'appaltatore in offerta economica*) \* 22

***Lotto 2 - Servizio di portierato e sorveglianza***

- costo ora/uomo per il servizio diurno/notturno/feriale/festivo, pari al prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica;
- eventuali ore in opzione in aumento o diminuzione saranno remunerate/decurtate secondo il prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica;
- in caso di attivazione delle opzioni di aumento quantità in orario notturno e/o festivo, si riconoscerà l'incremento previsto nel contratto collettivo di riferimento;
- in caso di attivazione dell'opzione Rems: le ore saranno retribuite secondo il prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica, applicando per le ore notturne e festive gli incrementi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

6. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
7. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
11. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
12. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

13. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
14. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
15. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
16. Considerato l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 che ha introdotto nel corpo del D.lgs n. 241 del 1997 l'art.17 bis, che ha previsto una serie di adempimenti in tema di appalti, l'appaltatore del **lotto 2** deve fare pervenire alla stazione appaltante entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, la certificazione di NON inadempienza fiscale (DURF).

### **Art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

### **Art. 14 - Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla

stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

### **Art. 16 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
  - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
  - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
  - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 17 - Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 18 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di riferimento ed integrativo provinciale, se presente, in particolare:
  - LOTTO 1: CCNL per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e integrativo provinciale;
  - LOTTO 2: CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi.
2. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
  4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

#### **Art. 19 - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.5.2020 (lotto 1) e del 01.6.2020 (lotto 2). È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In

caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.
4. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.
6. In caso di attivazione del servizio opzionale di portierato e sorveglianza passiva non armata e servizi accessori presso la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di APSS, troverà applicazione la clausola sociale di cui all'art. 32 della legge provinciale 2/2016.

#### **Art. 20 - Clausola sociale – lavoratori svantaggiati LOTTO 2**

1. Con riferimento al lotto 2, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura minima del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione (o di garanzia di continuità nel rapporto di lavoro), di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui all'art. 18.

#### **Art. 21 - Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 22 - DUVRI**

1. Per gli aspetti di gestione delle interferenze che derivano dai servizi in appalto, l'APSS provvede alla redazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza) relativamente al servizio svolto presso gli ambienti di lavoro per i quali detiene la disponibilità giuridica, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Tale documento consiste in un'informativa generale sui rischi presenti in APSS e una parte specifica dedicata alla valutazione delle interferenze e definizione dei relativi costi. Tale documento è parte integrante del presente capitolato.
2. Gli oneri di sicurezza interferenziali sono indicati nel disciplinare di gara e non sono soggetti a ribasso.
3. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico; pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata dell'appalto.

#### **Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 24 – LOTTO 1: trattamento dei dati personali e clausola riservatezza**

1. In relazione all'appalto di cui al lotto 1, Titolare del trattamento è APSS e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento, così come configurato ad avvio servizio, i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati al momento della stipula del contratto di appalto, fatto salvo quanto successivamente indicato.
2. Considerando la mission e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), l'appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di appalto (come configurato ad avvio servizio) e, di

conseguenza, non viene effettuato dall'Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, l'Appaltatore si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, l'appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt.1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell'Appaltatore.

3. Nel caso di attivazione dell'opzione di televigilanza ovvero di modifica delle mansioni inizialmente affidate all'appaltatore da cui derivi il trattamento di dati personali da parte dell'appaltatore per conto di APSS, l'appaltatore sarà nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679, con conseguente applicazione del successivo art. 25 (per quanto compatibile). Il rapporto tra titolare (APSS) e il Responsabile del trattamento sarà disciplinato da un contratto o altro atto giuridico che ne definirà gli obblighi e i diritti tra le parti.
4. Nel caso di attivazione dell'opzione di televigilanza con sistema di proprietà dell'appaltatore, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto (oltre che della normativa privacy e del contratto di nomina) di tutti i regolamenti di APSS vigenti in materia (ad esempio, regolamento aziendale sulla videosorveglianza) e in conformità a quanto stabilito da APSS.
5. Al fine di garantire che il servizio sia affidato ad un soggetto che - in caso di attivazione dell'opzione di televigilanza ovvero degli ulteriori casi sopra indicati - sia in grado di rispettare ogni prescrizione derivante dalla normativa in materia di privacy, l'aggiudicatario del lotto 1, ancorché non nominato Responsabile del trattamento al momento di stipula del contratto, deve comunque dimostrare l'adempimento degli obblighi posti in capo al Responsabile del trattamento dei dati dal Regolamento UE 2016/679, così come indicati all'interno del Disciplinare, entro il termine *ivi* indicato.

### **Art. 25 - LOTTO 2: trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è APSS che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

### **Art. 26 - Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

## **Art. 27 - Obblighi assicurativi (distinti per lotto)**

### **LOTTO 1**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a cose e persone con riferimento esplicito all'oggetto del presente appalto.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

### **LOTTO 2**

9. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
10. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
11. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

## **Art. 28 - Penali**

1. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il servizio e/o di eventuali inadempienze che ne pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale, l'Apss provvederà a contestare per iscritto tali violazioni all'Appaltatore. Quest'ultimo ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Apss, quest'ultima potrà trattenere l'importo relativo alle penali

applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità e alla frequenza degli inadempimenti e del disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Apss avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. Ove non diversamente indicato, le penali di seguito previste valgono per entrambi i lotti:
  - a) ritardo nella presa di servizio del personale di turno, rispetto agli orari concordati ad avvio servizio (o successivamente variati da APSS):

	<b>Una volta in 30 giorni</b>	<b>Due volte in 30 giorni</b>	<b>Pari e oltre tre volte in 30 giorni</b>
<b>da 15 a 30 minuti di ritardo</b>	segnalazione scritta	segnalazione scritta	€ 400,00 di sanzione
<b>da 30 minuti a 2 ore di ritardo</b>	segnalazione scritta	€ 200,00 di sanzione	€ 800,00 di sanzione
<b>oltre 2 ore di ritardo</b>	€ 200,00 di sanzione	€ 600,00 di sanzione	€ 800,00 di sanzione

- b) ritardo nell'invio della reportistica di cui al paragr. 4 del capitolato tecnico: segnalazione scritta per ritardi fino a 2 giorni lavorativi; 50 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i primi 2;
- c) ritardo nell'invio e/o aggiornamento dell'elenco personale di cui al paragr. 3.3 del capitolato tecnico: segnalazione scritta per ritardi fino a 2 giorni lavorativi; 50 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i primi 2;
- d) mancata reperibilità del Responsabile coordinatore del servizio (o suo sostituto): 100 euro ad evento;
- e) mancato funzionamento del sistema informativo offerto o di una sua funzionalità e mancato ripristino entro 48 ore: 200 euro per ogni settimana di ritardo nel ripristino;
- f) mancata sostituzione del personale ai sensi del paragr. 3.2 CSA – parte tecnica: si applica la penale prevista al punto a) con riferimento alla fattispecie “oltre due ore di ritardo”;
- g) ritardo nella formazione del personale rispetto ai termini indicati in CSA – parte tecnica, paragrafo 9 (lotto 1) e paragrafo 13 (lotto 2): se entro sei mesi non l'appaltatore non avrà formato il 100% del personale impiegato nell'appalto (nel numero minimo di ore richiesto in CSA ovvero nel numero migliorativo dichiarato in offerta), penale di euro 50 al mese di ritardo per ogni operatore non formato;
- h) violazione sui requisiti personale, come da capitolato tecnico e offerta tecnica (esperienza, possesso attestato antincendio, ecc.): 50 euro al giorno per ogni operatore impiegato non conforme;
- i) mancata effettuazione del periodo di affiancamento per l'inserimento di nuovo personale, come da capitolato tecnico e offerta tecnica: 200 euro per ogni turno non effettuato;
- j) mancato funzionamento o inadeguatezza della dotazione tecnica rispetto a quanto indicato in capitolato o offerta tecnica: 50 euro ad evento;

- k) (solo per il LOTTO 1) mancata effettuazione del pronto intervento entro i termini massimi indicati in capitolato e offerta tecnica: 50 euro ad evento; al terzo evento nell'arco del semestre 1.000 euro;
  - l) (solo per il LOTTO 1) ronche, mancata esecuzione dell'ispezione nelle modalità e/o nei tempi stabiliti da APSS: segnalazione scritta al primo evento nell'arco di un mese; successivamente, 50 € per ogni segnalazione di inadempimento;
  - m) (solo per il LOTTO 1) interruzione del servizio di telesorveglianza/videosorveglianza e mancata richiesta di intervento manutentivo: 50 euro ad evento più 50 euro al giorno fino al momento della richiesta di intervento;
  - n) (solo per il LOTTO 1) mancato funzionamento del servizio di telesorveglianza/videosorveglianza nel corso dell'intervento manutentivo per il ripristino: 50 euro al giorno oltre il terzo giorno di mancato ripristino;
  - o) qualsiasi altro inadempimento alle prestazioni dedotte in capitolato o rispetto a quanto dichiarato dall'appaltatore in offerta: potrà essere applicata una penale la cui entità sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e che, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di 1000 euro.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 30, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
  6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 29 - Scioperi ed interruzioni.**

1. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio.
3. APSS non corrisponderà il minor servizio erogato.
4. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze di APSS, quest'ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, APSS effettuerà le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

### **Art. 30 - Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
  - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
  - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

### **Art. 31 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 32 - Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 33 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
*“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).*  
*I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*  
*II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*  
*III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.*
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

### **Art. 34 - Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione



o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

### **Art. 35 - Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 36 - Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel

triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### **Art. 37 - Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Trento,

Il Dirigente del Servizio Acquisti  
e Gestione Contratti

- dott. Simone Bilato -